



**2016**

***COMUNE DI CHIAVENNA (SO)***

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL PIANO DI  
GOVERNO DEL TERRITORIO - L.R. 12/05 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE.

**NORME GEOLOGICHE**

***AGGIORNAMENTO  
TECNICO NORMATIVO E  
CARTACEO***

Il tecnico

**STUDIO GEOLOGICO Depoli Claudio**  
**Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC) cell**  
**348 – 2690532 tel 0341 - 933011**

**06/2016**

**A) COMMENTO INTRODUTTIVO – AGGIORNAMENTO TECNICO-NORMATIVO GIUGNO 2016** **2**

**B) AGGIORNAMENTO NORME GEOLOGICHE.** **2**

## **A) COMMENTO INTRODUTTIVO – AGGIORNAMENTO TECNICO-NORMATIVO GIUGNO 2016**

La presente relazione tecnica normativa , redatta su incarico dall'Amministrazione comunale di Chiavenna (SO), illustra le attività che hanno portato alla revisione della "Carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano" del vigente studio geologico Comunale, redatto da AREA Studi Ambientali Dott. Ciarmiello nel maggio 2009 e aggiornato ottobre 2010 ed al modesto aggiornamento normativo.

In particolare, nel contesto di variante alla pianificazione comunale al fine di allineare la componente geologica in vigore alla pianificazione urbanistica su nuova base topografica si è provveduto al trasferimento dell'attuale documento di pianificazione geologica sulla nova base topografica in uso nella variante al vigente Piano di Governo del Territorio.

Lo studio ha riguardato la sola riedizione della Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano e la carta sismica ( per il necessario obbligo di legge di predisposizione di un documento di sovrapposizione fra i due elementi normativi); questa fase è consistita nella trasposizione mosaico della fattibilità geologica su nuova cartografia comunale DBT, adeguamento la pianificazione anche al nuovo confine comunale.

Rispetto alla precedente cartografia di fattibilità è stata definita necessariamente una nuova sottoclasse; la nuova sottoclasse ( classe 3d) fa riferimento a vincoli derivanti dal PAI, Piano Assetto Idrogeologico ovvero delimita la fascia B del PAI vigente nel territorio comunale e non correttamente individuata nella attuale cartografia e normativa.

## **B) Aggiornamento norme geologiche.**

Vengono conseguentemente aggiornate le vigenti norme geologiche.

Nello specifico la nuova sottoclasse 3d individua correttamente la sola fascia B della vigente norma sovracomunale di PAI ove valgono solo le relative norme ovvero:

### **Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione

regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Colico, Giugno 2016

Il tecnico incaricato

Dott. Geol. Claudio Depoli